



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMPRESA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **11082/2023** promosso da:

F [REDACTED] F [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]  
[REDACTED]

ricorrente

**contro**

F [REDACTED] S.R.L. (P.IVA [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

e

M [REDACTED] C [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

resistenti

il g. des. ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso cautelare depositato in data 14.9.2023, F [REDACTED] F [REDACTED] proprietaria di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di F [REDACTED] s.r.l., premesso di voler radicare l'impugnativa di merito dinanzi al collegio arbitrale disciplinato dall'art. 23 dello statuto sociale, nell'attesa della costituzione dell'arbitro, ha chiesto al Tribunale di Brescia, ai sensi degli artt. 818 2° comma e 838-ter, 4° comma, c.p.c. di sospendere in via d'urgenza - *inaudita altera parte* o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio - la delibera assembleare datata 29.6.2023, convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, con la quale la società, in pretesa violazione delle maggioranze statutarie e in assenza di indicazione dell'argomento all'ordine del giorno, l'ha revocata dall'incarico di amministratore unico, nominando un nuovo amministratore e autorizzando l'azione di responsabilità nei suoi confronti.

In punto di *periculum in mora*, ha dedotto il grave e imminente pregiudizio che deriverebbe alla società, oltre che dalla mancata approvazione del bilancio, dalla prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una situazione (rilevante ai sensi dell'art. 2484, 1° comma, n. 3) di paralisi dell'organo deliberativo (determinata dalla "*impossibilità di raggiungere la maggioranza del 51%*") che, come da precedenti convocazioni delle assemblee 23.12.2022 e 6.1.2023, avrebbe dovuto condurre alla messa in liquidazione della società, surrettiziamente evitata dal contegno assunto dall'altro socio e



dal custode giudiziario, concordi nel deliberare di promuovere, del tutto ingiustificatamente, azione di responsabilità sociale nei suoi confronti.

Non concesso il provvedimento *inaudita altera parte*, si sono costituiti con autonome difese la società e il socio non impugnante M[REDACTED] C[REDACTED] - anch'egli raggiunto dalla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - i quali, contestata la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente e negata l'esistenza del *periculum in mora*, hanno chiesto il rigetto integrale del ricorso. C[REDACTED] ha, inoltre, eccepito in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva.

All'udienza del 3.10.2023 le parti hanno replicato alle avversarie deduzioni insistendo nelle rispettive conclusioni e il giudice si è riservato di decidere.

\*\*\*

In via pregiudiziale deve trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da M[REDACTED] C[REDACTED]. Quale socio non impugnante, egli non è legittimato a resistere all'azione *ex artt. 2377 e 2378 c.c.* proposta dall'altro socio, spettando tale legittimazione passiva unicamente alla società, in relazione alla quale l'ipotetico intervento del socio non impugnante si pone come adesivo dipendente, dovendo il socio sottostare all'eventuale annullamento della deliberazione.

Nel merito, si apprende dal ricorso che F[REDACTED] F[REDACTED] e M[REDACTED] C[REDACTED] sono stati soci paritari nonché amministratori della F[REDACTED] s.r.l. dalla data della relativa costituzione (marzo 2019) sino al 6.10.2022, allorquando M[REDACTED] C[REDACTED] rassegnate le dimissioni dalla carica di amministratore, avrebbe ceduto il 30% delle sue quote in favore della ricorrente, con contestuale assunzione da parte di quest'ultima del ruolo di amministratore unico. Tale cessione è stata "impugnata" da C[REDACTED] per asserita non genuinità della sottoscrizione allo stesso apparentemente riferibile di cui all'atto di trasferimento delle quote ed è oggetto di altro giudizio (r.g. n. 139118/2022, dott. Scaffidi) che ha portato al sequestro delle quote cedute, con contestuale nomina di un custode giudiziario nella persona del dott. P[REDACTED] S[REDACTED].

Ad oggi, pertanto, i diritti di voto in F[REDACTED] s.r.l. spettano per il 50% a F[REDACTED] F[REDACTED] per il 20% a M[REDACTED] C[REDACTED] e per il restante 30% al custode giudiziario.

Ciò premesso e ricordato che l'amministratore revocato è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell'assemblea dei soci che lambiscono la sua posizione soggettiva, al fine di censurarne la legittimità sotto il profilo della correttezza del procedimento con cui sono state adottate, in punto di *fumus boni iuris*, appare *prima facie* fondata la doglianza della ricorrente relativa all'annullabilità della delibera di revoca della stessa dalla carica di amministratore unico e di nomina di nuovo a.u. in quanto adottata nell'ambito di un'assemblea chiamata a decidere su un ordine del giorno che non



recava alcuna indicazione della proposta di revoca, in violazione del diritto del socio a conoscere con sufficiente anticipo i temi in discussione, a ricevere adeguati chiarimenti *“al fine di garantire una partecipazione informata e pienamente consapevole ai lavori assembleari, quale elemento essenziale per la rituale formazione di una volontà comune vincolante per tutti i soci”* (così Tribunale di Milano, sentenza n. 13212 del 23.10.2013 e ordinanza del 20.8.2016).

Non vi è dubbio che una tale esigenza di fondo debba trovare adeguata tutela laddove si discuta della nomina o della revoca degli amministratori, ossia di una determinazione che viene ad incidere in modo significativo sugli equilibri interni dell'ente e sui futuri indirizzi della gestione sociale.

Nel caso di specie, l'assemblea era stata convocata su un ordine del giorno che contemplava quale unico argomento l'*“approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 2364, punto 1, del Codice civile”*.

Come si evince dal verbale assembleare (che, senza contestazioni delle parti, riporta quanto effettivamente avvenuto nella seduta), aperta la discussione e manifestate dal socio C [REDACTED] le ragioni di contestazione delle risultanze di bilancio nonché i presunti illeciti compiuti dall'amministratore unico F [REDACTED], il predetto socio ha proposto di deliberare l'azione sociale di responsabilità *“con contestuale revoca dell'A.U., nominando A.U. il Dr. D [REDACTED] S [REDACTED]...”*. Dopo l'intervento del custode giudiziario e la manifestazione, anche da parte di quest'ultimo, dell'intenzione di non approvare il bilancio, il verbale dà *“atto che la sig. F [REDACTED] abbandona l'assemblea per asseriti motivi di salute”* e che *“a questo punto assume la Presidenza il Dr. S [REDACTED] che chiede di deliberare sui punti all'ordine del giorno”*. Segue la deliberazione da parte della *“unanimità dei presenti ... di non approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2022...; di dare impulso all'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratrice unica con consequenziale revoca della ridetta dalla carica di amministratrice con nomina del professionista indicato dal socio C [REDACTED] a M [REDACTED] e con tutti gli incarichi da questo descritti”*.

La revoca della ricorrente è stata, dunque, deliberata sebbene all'ordine del giorno non fosse indicata quale argomento da trattare né fosse stata - in corso di assemblea - posta ai voti la proposta del socio C [REDACTED] di deliberarla contestualmente all'azione di responsabilità e sebbene, infine, la ricorrente si fosse allontanata senza essere previamente informata circa il fatto che la votazione avrebbe avuto ad oggetto anche la sua revoca e la nomina di un nuovo a.u.

In punto di diritto, non pare corretto desumere la non doverosità dell'inserimento della deliberazione di revoca all'ordine del giorno dell'assemblea in esame dalla disciplina dell'art. 2393 c.c. che, in materia di s.p.a., prevede, al secondo comma, che *“la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nelle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza*



*dell'esercizio cui si riferisce il bilancio”, al quinto comma, che “tale deliberazione importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori”.*

Nella disciplina delle s.r.l. non è, invero, prevista una norma analoga che faccia discendere dall'approvazione, con una determinata maggioranza del capitale sociale, della delibera concernente l'azione di responsabilità, l'automatica revoca dell'amministratore, non essendo peraltro nemmeno espressamente normata l'azione sociale di responsabilità della società (oggi unanimemente ammessa, facendovi implicito riferimento il quinto comma dell'art. 2476 c.c.).

Il menzionato secondo comma dell'art. 2393 c.c. in materia di s.p.a. introduce, del resto, una deroga al principio generale della necessaria preventiva informazione circa l'oggetto delle delibere assembleari, avente quale *ratio* quella di consentire all'assemblea - nell'esame dell'atto fondamentale degli amministratori - di adottare le opportune misure a tutela degli interessi della società, laddove dalla discussione del bilancio emergano inadempienze o responsabilità dell'organo, senza dover attendere i tempi di una ulteriore assemblea.

La revoca automatica dall'ufficio degli amministratori con contestuale sostituzione dell'organo sociale a seguito di deliberata azione di responsabilità presa con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale, di cui al quinto comma dello stesso art. 2393 c.c., integra norma ulteriormente eccezionale, la cui estendibilità alle s.r.l. non pare giustificata da alcun vuoto normativo né da valutazioni di coerenza con l'azione di responsabilità concepita dall'art. 2476 c.c.

È noto che il legislatore della Riforma, in ossequio ai principi dettati della legge delega, ha voluto affrancare il modello normativo della s.r.l. da quello della s.p.a.; dell'indipendenza delle due discipline dà atto la stessa Relazione illustrativa alla Riforma, laddove evidenzia che *“la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote. Essa si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata ..., può essere sottratta alla rigidità di disciplina richiesta per la società per azioni”.*

L'opinione maggiormente persuasiva in dottrina e giurisprudenza ritiene, pertanto, che le precise scelte operate dal legislatore in materia di s.r.l. comprimano fortemente lo spazio di una possibile integrazione analogica con ricorso al modello della società azionaria, dovendo la regolamentazione della s.r.l. tendenzialmente auto-integrarsi, fermo l'ampio potere demandato all'autonomia statutaria entro i limiti delle norme e dei principi inderogabili; solo in caso di comprovata lacuna e di necessità di salvaguardia di esigenze di fondo dell'ordinamento ovvero di tutela di terzi,



potrebbero applicarsi analogicamente le disposizioni di altri modelli normativi, peraltro non necessariamente o esclusivamente quelle in tema di s.p.a.; non si potranno, in ogni caso, estendere analogicamente le disposizioni dell'uno o dell'altro tipo societario che trovino la propria giustificazione in elementi tipici degli stessi ed estranei al modello sotteso alla disciplina complessiva della s.r.l.

In particolare, una netta diversità emerge con riguardo al funzionamento dell'organo assembleare: nelle s.p.a., esso risulta caratterizzato da una disciplina analitica di carattere imperativo che riconosce solo specifiche ipotesi di possibile deroga statutaria; nella s.r.l., tale funzionamento è disciplinato da disposizioni (cfr. artt. 2479 e 2479-bis c.c.) costruite su un generale rinvio alla autonomia statutaria, cui vanno aggiunte limitate disposizioni di legge relative a fattispecie specifiche, peraltro generalmente dettate in via sussidiaria per l'ipotesi di silenzio dell'atto costitutivo, in ogni caso senza alcuna disposizione di rinvio alla disciplina della s.p.a. (salvo quanto previsto dall'art 2479-ter, u.c., c.c.).

In questa prospettiva, va sottolineato che anche l'azione di responsabilità e la revoca dell'amministratore eventualmente ad essa connessa trova nella disciplina delle s.r.l. una regolamentazione peculiare che induce a escludere la possibilità di una interpretazione analogica che attinga all'intero impianto della disciplina della società azionaria.

Innanzitutto, a differenza di quanto previsto nelle s.p.a., nelle s.r.l. la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità è riconosciuta dall'art. 2476, 3° comma, c.c. a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale.

Non è, come noto, espressamente disciplinata la legittimazione attiva della società, per quanto la stessa sia oramai unanimemente riconosciuta anche sul rilievo del potere, contemplato dal 5° comma dell'art. 2476 c.c., in capo alla società di rinunciare o transigere l'azione.

Del pari, non è oggetto di regolamentazione il concreto processo di formazione della volontà sociale in ordine all'esercizio dell'azione sociale.

Al riguardo si registrano differenti orientamenti: a fronte di chi sostiene la necessità di una formale deliberazione assembleare, sulla traccia di quanto dettato in tema di s.p.a., vi sono altri che ritengono che la deliberazione non sia necessaria, in particolare qualora l'atto costitutivo attribuisca all'amministratore la legittimazione all'esercizio dell'azione, quale esercizio di un diritto sociale, viepiù in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 2479 c.c. i soci possono sempre decidere per tale esercizio, sia per iniziativa di uno o più amministratori, sia per iniziativa di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale, oppure mediante una espressa clausola inserita nell'atto costitutivo.



Sempre in base al terzo comma dell'art. 2476 c.c., i soci che esercitano l'azione di responsabilità possono ottenere la revoca giudiziale degli amministratori, in via cautelare, se sono riscontrate gravi irregolarità gestionali. Non essendo disciplinato l'esercizio assembleare dell'azione di responsabilità, il legislatore ovviamente tace su una ipotetica revoca che ne sia conseguenza automatica.

Tale automatismo pare in ogni caso di assai dubbia configurabilità, considerato che l'esigenza cautelare di evitare la permanenza in carica dell'autore delle gravi irregolarità - che il meccanismo di cui al quinto comma dell'art. 2393 c.c. in materia di s.p.a. soddisfa tramite la menzionata revoca di diritto - è, nel caso delle s.r.l., espressamente assolta attribuendo al singolo socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione, la facoltà di promuovere, contestualmente all'azione di responsabilità, istanza cautelare di revoca in presenza di "*gravi irregolarità nella gestione*".

Escluso, pertanto, che la revoca della ricorrente possa costituire effetto diretto della deliberata azione di responsabilità (anch'essa oggetto di impugnazione per difetto di convocazione e carenza di *quorum* deliberativo: v. *infra*), va chiarito se la costituzione dell'assemblea in forma totalitaria abbia consentito, in concreto, di sanare il vizio di convocazione.

Prevede, al riguardo, l'art. 2479-bis u.c. che "*in ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento*".

Come visto, il verbale dell'assemblea in oggetto ha dato atto in apertura della regolare costituzione dell'organo con la presenza del 100% del capitale sociale.

Pare, tuttavia, potersi escludere che, col proprio allontanamento dall'assemblea successivo alla (mera) proposta del socio C [REDACTED] di porre ai voti (anche) l'azione di responsabilità e la "*conseguente*" revoca dell'a.u., la ricorrente abbia implicitamente assentito (con conseguente rinuncia a far valere i vizi della convocazione) alla trattazione di tali argomenti non previsti all'ordine del giorno e non vi si sia invece "opposta".

Contraria al contenuto del verbale e del tutto carente di prova è, al riguardo, l'allegazione del resistente C [REDACTED] a circa il fatto che F [REDACTED] F [REDACTED] sarebbe in realtà rimasta "*presente in sala riunioni, tanto che ... una volta compresa la sua destituzione di carica, ebbe addirittura a ringraziare i presenti di averla sollevata dalla amministrazione della FC della quale non aveva più interesse*" (cfr. memoria difensiva C [REDACTED], pag. 9).

Scartata la sanatoria del vizio di convocazione, è, comunque, contestabile che, con il voto dei soci presenti, sia stato raggiunto il *quorum* deliberativo previsto statutariamente in prima convocazione.



In punto di maggioranze di voto, l'art. 11, lettera B), dello statuto di F [REDACTED] stabilisce che, *“in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479-bis c.c., in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita e le decisioni, in sede assembleare, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale”*.

Ora, la delibera di revoca della ricorrente con nomina di nuovo a.u. è stata votata favorevolmente da M [REDACTED] C [REDACTED] e dal custode giudiziario, titolari complessivamente di diritti di voto per il 50% del capitale sociale, quota inferiore a quella richiesta statutariamente per l'approvazione della deliberazione, ragione per la quale la ricorrente contesta il mancato raggiungimento del *quorum* deliberativo.

I resistenti hanno eccepito che, in forza dell'ulteriore disposizione contenuta alla lettera B) dell'art. 11 e in virtù di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 2373 c.c. la ricorrente non avrebbe potuto prendere parte al voto, sicché la sua quota non doveva concorrere a formare la base deliberativa, con la conseguenza che la deliberazione sarebbe stata correttamente approvata con una maggioranza superiore a quella richiesta statutariamente (ossia con il voto favorevole del 100% del capitale deliberante).

Invero, la disposizione statutaria invocata dai resistenti prevede - recependo il disposto del terzo comma dell'art. 2368 c.c. - che *“devono essere computate nel quorum costitutivo, ma non devono essere computate nel quorum deliberativo, le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e le quote per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi”*, mentre il secondo comma dell'art. 2373 c.c. in materia di s.p.a. vieta agli amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Secondo i resistenti, dunque, avendo avuto la delibera impugnata ad oggetto l'azione di responsabilità e la revoca della ricorrente, quest'ultima non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di voto, con la conseguenza di doversi scomputare dalla base deliberativa le quote di capitale in titolarità della stessa.

Tralasciando per un momento il voto sull'azione di responsabilità, la tesi dei resistenti non appare condivisibile per quanto concerne la revoca della ricorrente e la nomina di nuovo a.u. Le due fattispecie (azione di responsabilità e revoca/nomina dell'amministratore), per giurisprudenza consolidata, non sono tra loro assimilabili, anche solo in considerazione delle differenti conseguenze patrimoniali per il destinatario e del fatto che non è considerato in conflitto il socio che voti nella delibera relativa alla propria nomina.

Ciò posto, è pacifico che il socio-amministratore la cui revoca dalla carica sia oggetto di deliberazione verta in situazione di conflitto di interessi.



Ora, è noto che il legislatore della riforma ha consentito al socio di s.r.l. in conflitto di interessi di votare in assemblea (cfr. art. 2479-ter, 2° comma, c.c.), il relativo voto dovendo essere sterilizzato soltanto qualora sia stato effettivamente espresso in potenziale danno della società. Una disciplina assai simile è prevista in materia di s.p.a. dal primo comma dell'art. 2373 c.c., secondo cui *“la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'art. 2377 qualora possa recarle danno”*.

Non è, pertanto, stabilito un divieto di voto, come quello previsto per gli amministratori delle s.p.a. nelle delibere inerenti la loro responsabilità (cfr. art. 2373, 2° comma, c.c. richiamato dai resistenti), bensì unicamente l'impugnabilità della delibera assunta con la partecipazione del socio in conflitto di interessi ove suscettibile di arrecare danno alla società; né è ipotizzabile una interpretazione estensiva della regola in materia di responsabilità, avendo la disposizione in parola contenuto di divieto e dovendo pertanto essere restrittivamente interpretata.

È, dunque, la concreta incompatibilità della scelta del socio con l'interesse della società a comportare una rideterminazione occasionale del *quorum* deliberativo.

Nella specie, il danno che la permanenza in carica della ricorrente avrebbe determinato per la società, da valutarsi alla data della delibera e sulla base degli elementi all'epoca sussistenti, è rimasto, nelle difese dei resistenti, meramente accennato per lo più con richiami ad atti e documenti depositati in altri giudizi, che, ove in questa sede riversati, non sono stati puntualmente evidenziati nei loro specifici contenuti e nella loro funzione probatoria<sup>1</sup>.

La proclamazione della delibera di revoca come approvata appare, per quanto sopra, probabilmente erronea poiché a favore di tale provvedimento, diversamente da quanto stabilito dallo statuto, ha votato solo il 50% del capitale sociale.

Per quanto attiene alla parte di deliberazione concernente l'*“impulso all'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratrice unica”*, si ritiene insussistente un interesse della ricorrente all'impugnativa: è, al riguardo, assorbente che, come affermato in altri precedenti di questo tribunale, l'azione sociale di responsabilità non richiede nelle s.r.l. per legge l'autorizzazione dell'assemblea ai fini della sua promozione (né tale autorizzazione è prevista dallo statuto di F [REDACTED]), dovendosi escludere l'applicazione analogica dell'art. 2393, 1° comma, c.c. in tema di s.p.a., per le ragioni sopra evidenziate, attinenti la peculiarità dell'azione in parola nel modello

<sup>1</sup> È il caso della cartella allegata quale doc. *“4.zip”* dalla società, genericamente identificata come *“costituzione e relativi allegati di F [REDACTED] srl nella causa 175/2023 Trib Brescia-Sezione Impresa”* contenente una serie di documenti che la difesa resistente ha omesso di richiamare puntualmente nella propria memoria difensiva, non potendo per ciò stesso essere valutati dal giudice.

Quanto alla difesa C [REDACTED], l'unico documento prodotto in questa fase è una fattura emessa da F [REDACTED] nei confronti di V [REDACTED] F [REDACTED] mediante la quale si vorrebbe dimostrare che la ricorrente *“spende somme improponibili per partecipare a eventi fieristici che di poi vengono compensate con fatture di vendita”* (cfr. memoria difensiva, pag. 10).



delle s.r.l., con particolare riferimento alla legittimazione a promuoverla in capo al singolo socio, a prescindere dalla misura della sua partecipazione.

Riconosciuto parzialmente il *fumus* della pretesa di parte ricorrente, non può esprimersi valutazione alla stessa favorevole in punto di *periculum in mora*, tanto in via generale quanto nei termini tipicamente richiesti dall'art. 2378, 4° comma, c.c., richiamato dall'art. 2479-ter c.c.

Al riguardo, giova in primo luogo osservarsi che la ricorrente nulla ha allegato a sostegno di ipotetici pregiudizi che potrebbero alla stessa derivare dalla mancata sospensione della delibera, essendosi limitata a prospettare ragioni attinenti il presunto interesse della società al ripristino della sua carica.

Lo stesso tempo di reazione alla lamentata assunzione di delibera invalida depone per l'assenza di indifferibile urgenza: a fronte di una deliberazione datata 29.6.2023, solo in data 14.9.2023 la ricorrente ha depositato l'istanza cautelare, avendo qualche giorno prima (ossia in data 11.9.2023, secondo quanto dichiarato in sede di discussione orale) avanzato domanda di arbitrato. La seduta arbitrale è stata fissata per il 18.10.2023; l'intera procedura, ai sensi dello statuto, dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di accettazione dell'incarico, dunque, verosimilmente, entro l'anno corrente, arco temporale nel quale, come si è detto, la ricorrente non ha prospettato imminenti pericoli cui andrebbe incontro.

Quanto alla valutazione dell'ipotetico pregiudizio subito dalla società dalla sospensione dell'efficacia della delibera, va considerato che se, astrattamente, il provvedimento di sospensione potrebbe ritenersi strumentale alla tutela dell'interesse della compagine sociale a che sia *medio tempore* impedito il compimento di atti gestori da parte di soggetti non legittimati<sup>2</sup>, la nomina dell'attuale amministratore nella persona di un professionista indipendente con il voto favorevole del custode giudiziario, ausiliario del giudice, lascia supporre che tale organo, nel breve tempo occorrente alla definizione del giudizio arbitrale, potrà assicurare l'adeguata gestione della società, in un contesto che vede, invero, decisiva la definizione della controversia sulla proprietà delle quote.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto per carenza di *periculum in mora*.

In ragione del tenore della decisione, in larga parte autonoma rispetto alle argomentazioni e difese dei contendenti, le spese di lite vanno integralmente compensate tra la ricorrente e la società, mentre vanno rigettate le richieste *ex art. 96 c.p.c.* non sussistendone i presupposti.

---

<sup>2</sup> Pur trattandosi, infatti, di una delibera che non necessita di ulteriori atti di esecuzione (nel caso di specie alla revoca è seguita immediatamente anche la nomina del nuovo amministratore unico), è atto suscettibile di produrre effetti nell'organizzazione e nella gestione societaria nel tempo necessario per la definizione del giudizio di merito (che nel caso di specie si svolge nella sede arbitrale), essendo il nuovo organo *medio tempore* legittimato a esercitare i propri poteri di gestione.



F [redacted] F [redacted] va condannata alla refusione delle spese in favore di M [redacted] o C [redacted] in ragione del dichiarato difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo.

Tali spese sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i procedimenti cautelari di valore indeterminato, scaglione inferiore, relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, quest'ultima ridotta al 50% in quanto consistita nella sola discussione in udienza.

**p.q.m.**

il g.des., visti gli artt. 669-ter, 669-septies, 818 e 838-ter c.p.c.,

dichiarato il difetto di legittimazione passiva di M [redacted] o C [redacted] respinge il ricorso proposto da F [redacted] F [redacted] nei confronti di F [redacted] s.r.l.;

condanna F [redacted] F [redacted] a rifondere a M [redacted] Co [redacted] le spese di lite che liquida in € 2.627,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

compensa integralmente le spese di lite tra F [redacted] F [redacted] e F [redacted] s.r.l.

Brescia, 14 ottobre 2023

Il giudice  
dott. Angelica Castellani

